

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
580/2017/R/EEL**

**ORIENTAMENTI IN RELAZIONE AL RICONOSCIMENTO PARAMETRICO DEI
COSTI PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA DI MINORI
DIMENSIONI E PRIMI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLE
AGGREGAZIONI**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema
idrico 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL

Mercato di incidenza: energia elettrica

3 agosto 2017

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL, per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e di condizioni tecnico-economiche per il servizio di connessione in vigore nel periodo di regolazione con decorrenza dall'1 gennaio 2016.

Il presente documento fa seguito alla pubblicazione del documento per la consultazione 21 luglio 2016, 428/2016/R/EEL, nel quale sono state delineate le ipotesi dell'Autorità in materia di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (infrastrutture@autorita.energia.it) entro il 29 settembre 2017.

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano**

*e-mail: infrastrutture@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it*

SOMMARIO

PARTE I ASPETTI INTRODUTTIVI	4
1 Inquadramento del procedimento e oggetto della consultazione	4
2 Sviluppo del procedimento.....	6
3 Struttura del documento	7
PARTE II QUADRO DI RIFERIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE IPOTESI	8
4 Il documento per la consultazione 428/2016/R/EEL	8
5 Tariffe di riferimento provvisorie relative all'anno 2016.....	12
PARTE III PERIMETRO DI APPLICAZIONE.....	14
6 Revisione della soglia di accesso al regime puntuale.....	14
PARTE IV MECCANISMI DI GRADUALITÀ PER LA TRANSIZIONE VERSO IL REGIME PARAMETRICO	16
7 Gradualità nella transizione verso il regime parametrico.....	16
8 Criteri per l'aggiornamento delle tariffe di transizione.....	18
9 Trattamento tariffario per imprese con oltre 25.000 punti di prelievo.....	19
10 Riconoscimento degli effetti della PSA	20
PARTE V CRITERI DI RICONOSCIMENTO PARAMETRICO DEI COSTI A REGIME	21
11 Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti per la gestione delle infrastrutture di rete	21
12 Aggiornamento dei costi riconosciuti per la gestione delle infrastrutture di rete.....	22
13 Criteri per il riconoscimento dei costi relativi alla commercializzazione del servizio di distribuzione	23
14 Criteri per il riconoscimento dei costi relativi al servizio di misura	23
PARTE VI MECCANISMI DI PROMOZIONE DELLE AGGREGAZIONI (ORIENTAMENTI INIZIALI)	26
15 Meccanismi di promozione delle aggregazioni.....	26
16 Orientamenti iniziali in relazione alla promozione delle aggregazioni per il NPR.....	27

PARTE I ASPETTI INTRODUTTIVI

1 Inquadramento del procedimento e oggetto della consultazione

- 1.1 Il presente documento si inquadra nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, per il periodo di regolazione 2016-2023 (di seguito: *NPR*), avviato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) con la deliberazione 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL, in esito al quale è stata adottata la deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL).
- 1.2 Ai fini della regolazione tariffaria nel *NPR*, l'Autorità ha suddiviso il suddetto periodo di regolazione in due semi-periodi, ciascuno di durata quadriennale, prevedendo, in particolare, l'applicazione:
- nel corso del primo quadriennio 2016-2019 (di seguito richiamato anche come *NPR-1*), dell'approccio generale adottato nei precedenti periodi basato su uno schema ibrido di regolazione, che prevede elementi incentivanti ai fini del riconoscimento dei costi operativi e un approccio di tipo *rate-of-return* ai fini del riconoscimento dei costi di capitale;
 - nel corso del secondo quadriennio 2020-2023, l'adozione, in via evolutiva, di schemi di regolazione *output-based*, fondati sul controllo complessivo della spesa (cd. approccio *totex*).
- 1.3 Ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/EEL (di seguito: TIT), ai fini del riconoscimento dei costi di capitale per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica nel *NPR-1*, l'Autorità ha adottato modalità di riconoscimento dei costi differenziate tra le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo e le imprese che si collocano al di sotto di tale soglia, nella prospettiva di favorire aggregazioni tra le imprese di dimensioni minori. In particolare:
- un regime di riconoscimento individuale, fondato sui dati propri di ciascuna impresa, con modalità analoghe a quelle previste nel precedente periodo di regolazione, da applicare in via prioritaria alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo (di seguito: regime puntuale) sia per il servizio di distribuzione che per il servizio di misura e, limitatamente alla determinazione della tariffe di riferimento a copertura dei costi per il servizio di distribuzione di energia elettrica, a quelle di dimensioni inferiori, che eventualmente ne richiederanno l'applicazione ai sensi del comma 4.2 della deliberazione 654/2015/R/EEL;
 - un regime di riconoscimento parametrico dei costi, riservato alle imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo (di seguito: regime parametrico), fondato su livelli di riconoscimento unitario per punto di prelievo, calcolati in base al

valore aggregato degli investimenti effettuati dalle medesime imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

- 1.4 Ai sensi del medesimo articolo 8 del TIT le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo possono richiedere l'ammissione al regime puntuale a condizione di partecipare ai meccanismi di verifica annuale dei seguenti indicatori:
- durata regolata delle interruzioni senza preavviso lunghe di responsabilità dell'impresa distributrice e attribuibili a cause esterne, su base annuale, inferiore o uguale ai livelli obiettivo applicabili per l'impresa;
 - numero regolato delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi di responsabilità dell'impresa distributrice e attribuibili a cause esterne, su base annuale, inferiore uguale ai livelli obiettivo applicabili per l'impresa;
 - totalità degli utenti MT serviti con livelli effettivi di continuità non inferiori agli standard sul numero massimo annuo di interruzioni lunghe o brevi di responsabilità dell'impresa distributrice;
 - totalità delle prestazioni commerciali per clienti finali e/o produttori BT e MT effettuate entro i tempi massimi disciplinati.
- 1.5 L'Autorità ha altresì previsto (comma 8.5 del TIT) che le imprese con numero di utenti inferiore a 5.000 punti di prelievo che accedano al regime di calcolo puntuale debbano provvedere anche alla registrazione vocale delle chiamate per richieste di pronto intervento.
- 1.6 Il comma 8.6 del TIT prevede che il mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti 1.4 e 1.5 comporti per l'impresa, a partire dall'anno successivo a quello in cui gli obblighi non sono rispettati, l'applicazione del regime parametrico.
- 1.7 Con riferimento al servizio di misura, ai sensi dell'articolo 15 del TIME 2016¹, l'Autorità ha previsto che:
- con riferimento ai punti di prelievo in altissima, alta e media tensione, le componenti della tariffa di riferimento siano poste pari ai corrispettivi tariffari previsti dalla tariffa obbligatoria;
 - con riferimento ai punti di prelievo in bassa tensione, l'Autorità ha previsto una differenziazione delle modalità di riconoscimento dei costi di capitale, in funzione della dimensione dell'utenza servita (analogamente a quanto riportato al precedente punto 1.3).
- 1.8 Il presente documento fa seguito alla pubblicazione del documento per la consultazione 21 luglio 2016, 428/2016/R/EEL (di seguito: consultazione 428/206/R/EEL), nel quale sono state delineate le ipotesi dell'Autorità in materia di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo.
- 1.9 Nel presente documento sono affrontati in particolare i temi relativi alla definizione:

¹ TIME 2016 è l'Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/EEL, vigente per l'anno 2016. Tale allegato è stato successivamente emendato, a valere dall'anno 2017, dalla deliberazione 4 agosto 2016, 458/2016/R/EEL, dalla deliberazione 9 dicembre 2016, 738/2016/R/COM e dalla deliberazione 9 marzo 2017, 128/2017/R/EEL. Nella nuova versione del TIME, le citate disposizioni di cui all'articolo 15 sono riportate all'articolo 37.

- della soglia di accesso al regime puntuale di determinazione dei costi;
 - di un percorso che consenta alle imprese in regime parametrico una transizione graduale dal precedente regime di riconoscimento puntuale adottato nel periodo regolatorio 2012-2015, al nuovo regime tariffario.
- 1.10 Con successiva consultazione, prevista entro il mese di ottobre 2017, saranno illustrati gli orientamenti finali relativi alle variabili considerate ai fini della definizione del riconoscimento parametrico dei costi ed i necessari dettagli metodologici. L'adozione del provvedimento finale è prevista entro il mese di dicembre 2017.
- 1.11 Nel presente documento sono altresì illustrate i primi orientamenti relativi ai meccanismi di promozione delle aggregazioni, fornendo indicazioni di carattere generale in relazione alle ipotesi per la correzione del valore degli *asset* da attivare in occasione delle aggregazioni tra imprese distributrici.
- 1.12 Tale tema è opportuno che venga affrontato, almeno nei caratteri generali, in concomitanza con la definizione dei criteri di riconoscimento parametrico dei costi al fine di assicurare coerenza tra i vari meccanismi, affinando i dettagli metodologici e procedurali in esito alla definizione dei criteri parametrici di riconoscimento dei costi.

2 Sviluppo del procedimento

- 2.1 Ai fini della definizione dei criteri di riconoscimento dei costi per le imprese in regime parametrico:
- in data 25 maggio 2016, si è tenuto un apposito tavolo di lavoro preliminare con le associazioni di categoria rappresentative delle imprese distributrici di energia elettrica al fine di illustrare i primi orientamenti dell'Autorità in ordine al riconoscimento parametrico dei costi di capitale per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
 - in data 21 luglio 2016 è stata diffusa la consultazione 428/2016/R/EEL recante criteri per il riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo; e che nella medesima consultazione è stata prefigurata l'adozione del provvedimento finale entro l'autunno 2016;
 - in data 16 settembre 2016, si è tenuto un secondo tavolo di lavoro con le sopra menzionate associazioni di categoria, al fine di approfondire gli orientamenti contenuti nella citata consultazione 428/2016/R/EEL.
- 2.2 Con riferimento alla consultazione 428/2016/R/EEL, i commenti degli *stakeholder* hanno fatto emergere una non piena condivisione delle proposte dell'Autorità e l'esigenza di approfondire alcune tematiche relative alle variabili da considerare al fine di riflettere correttamente gli effetti legati alla presenza dei fattori al di fuori del controllo dell'impresa che comportano differenti condizioni (e costi) nell'erogazione del servizio, con conseguente dilazione dei tempi necessari alla conclusione del procedimento.

- 2.3 Nelle more della definizione dei criteri di riconoscimento dei costi, l’Autorità, al fine di consentire alle imprese di disporre di informazioni utili in vista della predisposizione dei bilanci aziendali relativi all’esercizio 2016, con la deliberazione 6 dicembre 2016, 734/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 734/2016/R/EEL), ha determinato le tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2016 per i servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica nei confronti delle imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

3 Struttura del documento

- 3.1 Il presente documento di consultazione, oltre alla presente parte introduttiva (Parte I), contiene:
- la Parte II, che illustra il quadro di riferimento per lo sviluppo delle ipotesi per la presente consultazione (ipotesi nella consultazione 428/2016/R/EEL, relative osservazioni degli *stakeholder*, criteri per la definizione delle tariffe provvisorie per l’anno 2016);
 - la Parte III, che illustra il perimetro di applicazione del regime parametrico;
 - la Parte IV che illustra le ipotesi per la transizione graduale al regime parametrico;
 - la Parte V, in tema di criteri di riconoscimento parametrico dei costi a regime;
 - la Parte VI, relativa ai primi orientamenti in materia di meccanismi di promozione delle aggregazioni.

PARTE II
QUADRO DI RIFERIMENTO
PER LO SVILUPPO DELLE IPOTESI

4 Il documento per la consultazione 428/2016/R/EEL

Le ipotesi della consultazione 428/2016/R/EEL

- 4.1 In relazione alla definizione dei criteri di riconoscimento parametrico dei costi, nel mese di luglio 2016 è stato pubblicato il documento per la consultazione 428/2016/R/EEL, contenente le ipotesi dell’Autorità relative alla determinazione dei costi (operativi e di capitale) ai fini delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo.
- 4.2 Nel corso del mese di luglio 2016 e di settembre 2016 si sono svolti appositi tavoli tecnici con le associazioni di categoria al fine di meglio chiarire le ipotesi poste in consultazione e raccogliere le evidenze del gruppo di lavoro che le medesime associazioni hanno costituito sul tema de riconoscimento parametrico dei costi.
- 4.3 Di seguito si riportano sinteticamente le ipotesi sviluppate nella consultazione 428/2016/R/EEL con riferimento ai servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica.
- 4.4 Con riferimento al riconoscimento dei costi per il servizio di distribuzione relativi alle infrastrutture di rete, l’Autorità ha prospettato:
- relativamente ai costi operativi, di differenziare i riconoscimenti per tenere conto degli effetti delle variabili esogene che incidono sul livello dei costi del servizio. Tra queste sono individuate: la densità di utenti per km di linea e la presenza di connessione AT. Per tali variabili sarebbero identificati opportuni coefficienti correttivi;
 - relativamente ai costi di capitale, di individuare classi omogenee di imprese, identificando, per ciascuna di esse, un costo medio efficiente per punto di prelievo determinato secondo differenti approcci (econometrico, statistico e ingegneristico). Per individuare classi omogenee di imprese si è ipotizzato di fare riferimento alle seguenti variabili esogene: la densità dell’utenza servita (numero di utenti serviti per km di rete), la presenza di territorio montano, il livello della potenza media richiesta per utente (approssimabile con il consumo medio per utente) e la presenza di connessione AT;
 - ai fini dell’aggiornamento dei costi operativi, di applicare il metodo del *price-cap*, applicato anche alle imprese che servono oltre 100.000 clienti; per i costi di capitale, di applicare, in logica di semplificazione, il solo tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi alle quote dei parametri a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti.

- 4.5 Con riferimento al riconoscimento dei costi per l'attività di commercializzazione del servizio di distribuzione, l'Autorità ha manifestato il proprio orientamento in favore:
- dell'identificazione di un livello unico iniziale per tutte le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo, fissato sulla base del costo medio unitario a copertura dei costi di capitale relativi alla commercializzazione riconosciuto nel 2015 alle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
 - dell'adozione di un percorso di efficientamento tale da riportare, nel corso del *NPR-I*, il livello iniziale in linea con quello medio di settore.
- 4.6 Con riferimento ai criteri per il riconoscimento parametrico dei costi in relazione al servizio di misura, l'Autorità ha prospettato:
- con riferimento ai costi operativi, di non differenziare i corrispettivi a copertura dei costi operativi in funzione della dimensione delle imprese;
 - con riferimento ai costi di capitale (relativi a misuratori elettronici di prima generazione e ai sistemi di telegestione):
 - o nel caso di punti di prelievo in altissima, alta e media tensione, di confermare le modalità di riconoscimento adottate nei precedenti periodi, basate sul costo storico rivalutato medio nazionale;
 - o nel caso di punti di prelievo in bassa tensione, di introdurre criteri di riconoscimento parametrici, definiti in base a costi unitari medi nazionali per misuratore, differenziati in funzione della vetustà ed applicati al numero di misuratori effettivamente installati e funzionanti;
 - o ai fini dell'aggiornamento per gli anni successivi, di predeterminare la dinamica degli investimenti futuri in base ad un fattore convenzionale di turnover dei misuratori (e dei sistemi di telegestione), che tenga conto delle dismissioni, calcolato su dati medi di settore.
- 4.7 Sempre in relazione al servizio di misura, l'Autorità ha infine prospettato di procedere ad una semplificazione delle modalità di riconoscimento degli investimenti in immobilizzazioni materiali diverse dai misuratori elettronici e dai sistemi di telegestione e in immobilizzazioni immateriali, accorpando tali investimenti in un unico cespite "altre immobilizzazioni", determinandone il valore netto forfetariamente sulla base dei dati medi di settore e valutando i relativi ammortamenti riconosciuti sulla base di una vita utile media calcolata forfetariamente su dati medi di settore relativi alle imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

Le osservazioni pervenute dagli stakeholder

- 4.8 In risposta alle ipotesi contenute nella consultazione 428/2016/R/EEL sono pervenute osservazioni da parte di alcune associazioni di categoria delle imprese distributrici di energia elettrica, sintetizzabili come segue.

Impostazione generale e obiettivi del procedimento

- 4.9 In relazione all'impostazione generale del procedimento, è emersa una condivisione generale dell'approccio volto ad una semplificazione amministrativa dei meccanismi

tariffari, sebbene siano state segnalati alcuni profili di criticità, come riportati di seguito.

- 4.10 Una critica è stata mossa rispetto all'obiettivo di perseguire maggiore efficienza nel settore tramite un regime tariffario che favorisca l'aggregazione di imprese di dimensioni ridotte, laddove si fa osservare che l'unico incentivo alle aggregazioni è rappresentato dall'introduzione di condizioni regolatorie di minor favore per le imprese di dimensioni ridotte.
- 4.11 In relazione alle ipotesi di determinazione parametrica dei costi riconosciuti un'associazione rileva che, nel complesso, le ipotesi formulate per la consultazione sembrano propendere per l'obiettivo della semplicità amministrativa a scapito dell'obiettivo di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese.

Soglia dimensionale per applicazione regime parametrico

- 4.12 In relazione al tema della soglia dimensionale, ai fini dell'applicazione del regime parametrico, un'associazione chiede di valutare la possibilità di fissare la soglia a 50.000 punti di prelievo, al fine di:
- a) renderla uniforme con quella utilizzata per la definizione degli obblighi nell'ambito della regolazione della qualità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (articolo 77 del TIQE ²) e della tutela SIMILE;
 - b) facilitare le aggregazioni tra imprese, ove possibili e razionali, contribuendo alla semplificazione della gestione amministrativa.

Modalità operative per la gestione delle istanze di applicazione del regime puntuale

- 4.13 Un'associazione ha evidenziato preoccupazioni riguardo alla tempistica concessa agli operatori per la presentazione dell'eventuale istanza di ammissione al regime puntuale.
- 4.14 Un'associazione chiede che le imprese possano richiedere l'ammissione al regime puntuale e la possibilità di rientrare in tale regime non appena l'impresa soddisfi nuovamente i requisiti di qualità previsti dall'articolo 8 del TIT quali condizione per la permanenza nel regime puntuale medesimo

Costi operativi riconosciuti – infrastrutture di rete

- 4.15 In merito al riconoscimento dei costi operativi, un'associazione propone di definire costi operativi in media e bassa tensione sulla base delle evidenze risultanti dai dati delle imprese ammesse al meccanismo della perequazione specifica aziendale (di seguito: PSA), rimodulati in funzione della densità di utenza, mentre la definizione dei costi operativi per le reti in alta tensione, potrebbe essere effettuata in base ai dati delle imprese che tali reti esercitano, ovvero mediante parametrizzazione della variabile esogena (presenza di connessione AT, come proposto dall'Autorità).

² TIQE è l'Allegato A alla deliberazione 22 dicembre 2015, 646/2015/R/EEL come successivamente modificati e integrati.

- 4.16 Per le imprese attualmente ammesse alla PSA il livello iniziale dei costi operativi dovrebbe essere fissato pari a quello dell'ultimo anno del precedente periodo di regolazione, utilizzando criteri parametrici per l'aggiornamento.
- 4.17 Secondo un'altra associazione le variabili indicate nella consultazione 428/2016/R/EEL (densità di utenti e presenza di connessione AT) non sono sufficienti per rappresentare correttamente la variabilità delle condizioni operative dei soggetti che svolgono l'attività di distribuzione. La presenza di aree montane influisce anche sui costi operativi e non solo sui costi di capitale. Secondo tale associazione pertanto, anche con riferimento ai costi operativi è opportuno fare riferimento a variabili esogene significative, quali il dislivello medio delle linee di distribuzione e l'altitudine media delle linee di distribuzione.
- 4.18 Un'associazione ha evidenziato come i costi operativi possano variare a livello geografico in ragione di variabili macro-economiche.
- 4.19 Un'associazione ha chiesto che nella valorizzazione dei costi operativi vengano considerate, quali variabili esogene, il bilinguismo e l'erogazione del servizio in centri abitati con meno di 5.000 abitanti.

Costi di capitale riconosciuti – infrastrutture di rete

- 4.20 In relazione al riconoscimento dei costi di capitale, le osservazioni pervenute sono incentrate sulla salvaguardia degli investimenti storici effettuati nei precedenti periodi regolatori. Secondo tale impostazione, la determinazione dei livelli iniziali dei costi di capitale non dovrebbe essere effettuata in modo parametrico “se i dati di riferimento utili alla ricostruzione della RAB sono sufficientemente robusti e affidabili quali quelli desumibili dalle istruttorie PSA”.
- 4.21 Un'associazione osserva che la logica parametrica non può basarsi sul numero degli utenti, bensì sulla consistenza fisica degli impianti, individuando un costo medio efficiente per km di rete (MT e BT), successivamente trasposto per punto di prelievo.
- 4.22 La medesima associazione ritiene che, onde evitare fenomeni di “garbage in- garbage out”, è necessario che le informazioni circa il costo di capitale per le infrastrutture di rete, utilizzate per la costruzione della tariffa parametrica, siano consistenti. In tal senso, la medesima associazione rileva che l'aggregazione dei dati per le imprese ammesse al regime di PSA costituirebbe un punto di partenza “ineccepibile e assolutamente certificato” non potendo dirsi lo stesso per le imprese il cui capitale investito riconosciuto fino al 2007 è determinato implicitamente a partire da dati aggregati di settore.

Riconoscimento costi a copertura delle attività di commercializzazione

- 4.23 In relazione alla determinazione dei costi riconosciuti a copertura delle attività commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione, le osservazioni pervenute risultano di condivisione dell'ipotesi posta in consultazione.

Aggiornamento dei livelli iniziali

- 4.24 In relazione alle modalità di aggiornamento è emersa una generale condivisione delle modalità prospettate in consultazione, sebbene un'associazione faccia osservare che, sarebbe possibile, senza oneri per il regolatore, procedere a considerare un livello di investimenti, per ciascuna impresa, pari alla quota di ammortamento già riconosciuta alla medesima.
- 4.25 Un'associazione ritiene che la logica parametrica non possa adattarsi a categorie di investimenti specifici (quali investimenti in AT, *smart grid*, investimenti per il miglioramento della resilienza delle reti, sviluppi di rete/nuovi insediamenti), in relazione ai quali l'aggiornamento dovrebbe avvenire secondo le modalità previste per il regime puntuale.

Costi riconosciuti per il servizio di misura dell'energia elettrica

- 4.26 In relazione al riconoscimento dei costi sostenuti per l'attività di misura dell'energia elettrica, un'associazione fa osservare la necessità di uno stretto coordinamento con le ipotesi contenute nel documento per la consultazione 4 agosto 2016, 457/2016/R/EEL, in materia di riconoscimento dei costi per i sistemi di *smart metering* di seconda generazione per la misura di energia elettrica in bassa tensione, nonché di tener conto dei maggiori costi che sono stati riconosciuti alle imprese ai sensi del comma 40.4³ del TIT 2008-2011⁴.

5 Tariffe di riferimento provvisorie relative all'anno 2016

- 5.1 Nelle more della definizione dei criteri per la definizione delle tariffe parametriche, l'Autorità, al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese, con deliberazione 734/2016/R/EEL, ha approvato le tariffe di riferimento provvisorie a copertura dei costi di distribuzione e misura dell'energia elettrica nei confronti delle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.
- 5.2 Ai fini delle determinazioni oggetto della deliberazione 734/2016/R/EEL, l'Autorità ha proceduto sulla base di criteri analoghi a quelli utilizzati per gli aggiornamenti tariffari delle imprese di dimensione maggiore (che risultano, peraltro, in sostanziale continuità con i criteri di riconoscimento adottati per il precedente periodo di regolazione 2012-2015).
- 5.3 In particolare, con riferimento al servizio di distribuzione, ha previsto:

³ La norma richiamata è relativa alla perequazione dei ricavi di misura in bassa tensione e prevede che, qualora il costo lordo di investimento medio per punto di prelievo (sia per misuratori elettronici, sia per i sistemi di telegestione) di ciascuna impresa ecceda di oltre l'80% il costo medio lordo rivalutato di settore, la quota di costo eccedente detta soglia sia riconoscibile solo in seguito ad apposita istanza motivata da parte dell'impresa ed allo svolgimento di apposita istruttoria individuale da parte degli uffici, ai fini della riconoscibilità, anche parziale delle quote eccedenti la suddetta soglia dell'80%.

⁴ TIT 2008-2011 è l'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, 348/07.

- a) per la quota a copertura dei costi operativi, di applicare i medesimi criteri di calcolo utilizzati per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, secondo quanto illustrato nell'Appendice A1 allegata alla relazione tecnica *NPR-I*;
- b) per la quota a copertura dei costi di capitale, di aggiornare la relativa quota parte dei parametri unitari delle tariffe di riferimento approvate per l'anno 2015 applicando:
- i. ai fini della remunerazione del capitale investito netto:
 - i tassi di variazione previsti dal comma 11.4 del TIT;
 - specifici correttivi che consentano di riflettere le condizioni di aggiornamento applicate alle imprese di dimensione maggiore e in particolare:
 - un tasso che esprima la variazione intervenuta nelle modalità di determinazione forfetaria del capitale circolante netto (passato dall'1% del capitale netto allo 0,1% del capitale netto) e delle poste rettificative (il cui valore è passato dal - 2,17% al - 1%);
 - un ulteriore tasso di variazione che rispecchi la variazione del tasso di remunerazione del capitale investito per l'erogazione del servizio di distribuzione di energia elettrica, tra l'anno 2015 e l'anno 2016.
 - ii. ai fini della determinazione della quota parte a copertura degli ammortamenti riconosciuti, i tassi di variazione di cui al comma 11.7 del TIT.
- 5.4 La medesima deliberazione 734/2016/R/EEL, con l'obiettivo di replicare, pur in modo semplificato, gli effetti delle modifiche alla regolazione introdotte per il *NPR-I* per le imprese di dimensione maggiore, ha previsto che il riconoscimento relativo alle immobilizzazioni pertinenti al comparto delle attività commerciali (*cot*) sia effettuato mediante maggiorazione forfetaria del valore delle immobilizzazioni nette relative al servizio di distribuzione, oggetto di remunerazione; e che tale maggiorazione sia pari all'1% del capitale investito netto riconosciuto.
- 5.5 In relazione alle tariffe di riferimento a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio di misura, la deliberazione 734/2016/R/EEL ha stabilito che, per ciascuna impresa che serve fino a 100.000 punti di prelievo, la tariffa di riferimento provvisoria per il servizio di misura, per l'anno 2016, relativa ai punti di prelievo serviti in bassa tensione, sia pari alla tariffa obbligatoria *MIS_c*, i cui valori sono riportati nella tabella 1 del TIME 2016.

PARTE III PERIMETRO DI APPLICAZIONE

6 Revisione della soglia di accesso al regime puntuale

- 6.1 L’Autorità, in occasione dell’approvazione del TIT per il *NPR*, ha stabilito la soglia per l’applicazione del regime puntuale a 100.000 punti di prelievo, prevedendone l’estendibilità al di sotto di tale dimensione solo su istanza e alle condizioni richiamate nel precedente capitolo 1.
- 6.2 Nei documenti di consultazione che hanno preceduto la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha individuato, tra gli obiettivi della regolazione dei servizi di distribuzione e misura per il quinto periodo di regolazione, il miglioramento dell’efficienza dei servizi a rete anche supportando processi di aggregazione tra distributori di energia elettrica di piccole dimensioni, con riflessi positivi in termini di contenimento dei costi di gestione del servizio di distribuzione a vantaggio dei consumatori.
- 6.3 Sulla base delle informazioni comunicate dalle imprese ai fini della perequazione generale (anno 2015), le 135 imprese distributrici attive sono disaggregabili, in funzione del numero di punti di prelievo, come riportato nella successiva Figura 1⁵.

Figura 1 - Cluster imprese distributrici per numero di punti di prelievo

Punti di prelievo	Numero imprese
Oltre 100.000	10
Oltre 25.000 e fino a 100.000	10
Oltre 5.000 e fino a 25.000	15
Fino a 5.000	86
Totale	121

- 6.4 In tale contesto, appare altresì rilevante considerare le disposizioni contenute nel disegno di legge 2085-B (di seguito richiamato come: DDL concorrenza) recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, relative alle imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 25.000 punti di prelievo, approvato in via definitiva dal Senato in data 2 agosto 2017 e in corso di pubblicazione al momento dell’approvazione del presente documento.
- 6.5 In particolare, le disposizioni approvate stabiliscono, tra l’altro, che l’Autorità adegui i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale, prevedendo altresì che, per i gestori di sistemi di distribuzione che servono meno di 25.000 punti di prelievo (ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10), “*le modalità di riconoscimento dei*

⁵ Dal computo sono escluse 14 imprese elettriche che, con riferimento all’anno 2015, risultano beneficiarie del regime di integrazione dei ricavi di cui alla legge 10/91.

costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi”.

- 6.6 Tenuto conto della disaggregazione riportata nella precedente Figura 1, della modifica alla normativa primaria richiamata al precedente punto 6.5 e alla luce delle osservazioni pervenute alla consultazione 428/2016/R/EEL (si veda in particolare il precedente punto 4.12), l'Autorità, in ottica di affinamento della regolazione introdotta con la deliberazione 654/2015/R/EEL, intende rivedere le modalità operative relative all'applicazione del regime parametrico, prevedendo in particolare:
- per le imprese che servono oltre 25.000 punti di prelievo e fino a 100.000, l'ammissione al regime puntuale, salvo istanza di applicazione del regime parametrico;
 - di applicare il regime parametrico alle imprese che servono fino a 25.000 punti di prelievo.
- 6.7 L'Autorità ritiene che tale nuova impostazione possa fungere anche da elemento di facilitazione dei processi di aggregazione tra imprese di minor dimensione, rendendo più agevole il raggiungimento della “massa critica” di utenti necessaria per l'accesso al regime puntuale.
- 6.8 L'Autorità intende comunque fare salva, la possibilità, per le imprese che servono oltre 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, di richiedere l'ammissione al regime parametrico di riconoscimento dei costi, anche in ottica di semplificazione amministrativa.
- 6.9 L'approvazione del DDL concorrenza inoltre rende non più applicabili le disposizioni contenute ai commi da 8.3 a 8.6 del TIT in relazione ai meccanismi di accesso al regime puntuale per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo e ai requisiti necessari per la permanenza nel suddetto regime puntuale.

Spunti per la consultazione

- S1.** Osservazioni relative all'applicazione del regime tariffario puntuale per le imprese con oltre 25.000 punti di prelievo.
- S2.** Osservazioni relative alla possibilità per le imprese sotto i 100.000 ma con oltre 25.000 punti di prelievo di richiedere l'ammissione al regime parametrico.

PARTE IV
MECCANISMI DI GRADUALITÀ PER LA TRANSIZIONE
VERSO IL REGIME PARAMETRICO


7 Gradualità nella transizione verso il regime parametrico

- 7.1 Nell'ambito della consultazione 428/2016/R/EEL, si è rilevata una certa perplessità da parte degli *stakeholder* in relazione al passaggio dalle modalità di riconoscimento tariffario adottate nel precedente periodo di regolazione (sostanzialmente analoghe a quelle previste per il regime puntuale nell'attuale periodo di regolazione) a modalità di riconoscimento parametrico.
- 7.2 Diverse le considerazioni addotte a supporto di tale perplessità, quali:
- l'introduzione di elementi di forte discontinuità rispetto al precedente periodo di regolazione che, in un settore con tempi di *pay-back* lunghi quale quello della distribuzione di energia elettrica, metterebbe in dubbio scelte di investimento effettuate nel passato dagli operatori;
 - l'applicazione dei criteri parametrici descritti nella consultazione 428/2016/R/EEL si tradurrebbe in un depotenziamento del principio di aderenza ai costi delle tariffe;
 - in ultima analisi, un percorso di revisione così rilevante potrebbe presentare elementi di pregiudizio per l'equilibrio economico-finanziario delle imprese interessate.
- 7.3 L'Autorità, nel ribadire che il sistema tariffario non può riconoscere eventuali inefficienze connesse ad una dimensione non ottimale dell'impresa, conferma il proprio orientamento verso la determinazione dei costi riconosciuti effettuata in via parametrica. Tale orientamento risulta peraltro rafforzato dalle modifiche al decreto legislativo n. 93/11, introdotte dal richiamato DDL concorrenza recentemente approvato.
- 7.4 Nel contempo, anche in considerazione delle perplessità manifestate in sede di consultazione in relazione alle paventate discontinuità in termini di ricavi ammessi che l'introduzione repentina del criterio parametrico potrebbe causare per alcune imprese, l'Autorità rileva l'opportunità di introdurre apposite forme di gradualità nella transizione verso il nuovo regime di riconoscimento dei costi.
- 7.5 Limitatamente alle tariffe di riferimento a copertura dei costi per il servizio di distribuzione, l'Autorità intende pertanto prospettare un percorso di gradualità per il passaggio da una tariffa specifica per impresa (calcolata a partire dai riconoscimenti tariffari relativi all'ultimo anno del precedente periodo regolatorio opportunamente aggiornati secondo quanto riportato al precedente capitolo 5), verso modalità esclusivamente parametriche di riconoscimento dei costi.
- 7.6 A tal fine l'Autorità è orientata a riconoscere, in ciascun anno tariffario, e per ciascuna impresa che serve fino a 25.000 punti di prelievo (o fino a 100.000, su istanza, come

indicato in precedenza), una tariffa di riferimento di transizione (di seguito: tariffa di transizione) determinata come media ponderata tra il valore riconosciuto applicando le logiche pregresse di riconoscimento puntuale dei costi relative al precedente periodo di regolazione (di seguito: tariffe d'impresa), opportunamente aggiornate con modalità parametriche (come descritto nel successivo capitolo 8), e il valore che sarebbe riconosciuto nel medesimo anno in base alle logiche di riconoscimento puramente parametrico (tariffa parametrica).

- 7.7 In particolare, l'Autorità intende prevedere l'applicazione di un peso progressivamente decrescente alla tariffa d'impresa (rispettivamente a 75% nel 2017, 50% nel 2018 e 25% nel 2019) e di un peso specularmente crescente alla tariffa parametrica, fino ad arrivare ad un sistema basato sulla sola tariffa parametrica a partire dall'anno 2020 (vedi Figura 2).

Figura 2 - Sentiero di transizione verso il regime parametrico



- 7.8 In tale prospettiva, per l'anno 2016, l'Autorità, anche in accoglimento delle proposte formulate dagli *stakeholder* nell'ambito della consultazione 428/2016/R/EEL, è orientata a confermare in via definitiva le tariffe provvisorie relative al servizio di distribuzione (inclusa la commercializzazione) e al servizio di misura approvate con deliberazione 734/2016/R/EEL.
- 7.9 La conferma delle tariffe di riferimento provvisorie relative all'anno 2016 si ritiene metodologicamente rispondente alle richieste degli operatori (essendo le determinazioni tariffarie in oggetto basate sulle tariffe d'impresa dell'anno 2015 ed aggiornate all'anno 2016 con un criterio in linea con quello previsto nel regime puntuale), e consente di evitare ulteriori ritardi nella determinazione delle tariffe del corrente periodo di regolazione.

- 7.10 In relazione a esigenze di trasparenza, per gli anni successivi al 2016, l’Autorità valuta l’ipotesi di comunicare alle imprese il risultato delle elaborazioni propedeutiche alla determinazione delle tariffe di transizione per l’anno 2017. In tale occasione a ciascuna impresa saranno pertanto comunicati i valori della la tariffa d’impresa e la tariffa parametrica relative all’anno 2017 (aggiornate con le modalità illustrate al successivo capitolo 8).
- 7.11 L’impianto ipotizzato, di fatto, non prevede una determinazione provvisoria. Per le imprese in regime parametrico sarà pertanto approvata un’unica tariffa di riferimento definitiva, con cadenza annuale (in linea con le tempistiche di approvazione delle tariffe definitive previste dal TIT).
- 7.12 Sulla base di quanto sopra, l’Autorità, per tali imprese, nell’ambito della perequazione generale, non intende prevedere la definizione di meccanismi di acconto (quali quelli attualmente previsti dalla determinazione 29 giugno 2016, 17/16 - DIUC).

Spunti per la consultazione

- S3.** Osservazioni relative alla proposta di confermare come definitive, le tariffe di riferimento provvisorie relative all’anno 2016, determinate con deliberazione 734/2016/R/EEL.
- S4.** Osservazioni relative al meccanismo di gradualità per passare ad un criterio puramente parametrico.

8 Criteri per l’aggiornamento delle tariffe di transizione

- 8.1 Come già anticipato al precedente punto 7.8, con riferimento all’anno tariffario 2016, l’Autorità è orientata alla conferma dei parametri unitari delle tariffe di riferimento provvisorie a copertura dei costi per il servizio di distribuzione (ivi inclusi i costi di commercializzazione), approvate con la deliberazione 734/2016/R/EEL.
- 8.2 Per gli anni tariffari successivi del periodo transitorio (2017-2019), sia per l’aggiornamento della tariffa d’impresa che per l’aggiornamento della tariffa parametrica (oggetto di media ponderata), l’Autorità, ai fini dell’aggiornamento della quota parte a copertura dei costi operativi, intende applicare le modalità di aggiornamento previste dal comma 11.1 del TIT, basate sull’applicazione del meccanismo del *price-cap*.
- 8.3 Con riferimento al riconoscimento dei costi di capitale, l’Autorità intende procedere all’aggiornamento delle suddette tariffe applicando il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi.
- 8.4 Tale semplificazione, come già richiamato nella consultazione 428/2016/R/EEL, si fonda sull’ipotesi che il livello dei futuri investimenti possa essere pari al livello degli ammortamenti. Tale assunzione risulta inoltre coerente con i dati storici relativi agli

investimenti degli ultimi anni e compatibile con le esigenze di mantenimento e sviluppo della rete.

- 8.5 Tale ipotesi pare ulteriormente suffragata da quanto affermato, nell'ambito della sopra citata consultazione, da un'associazione, secondo cui:
- a causa di un notevole incremento degli investimenti in energia rinnovabile, le imprese di distribuzione hanno dovuto sostenere ingenti investimenti di potenziamento delle dorsali delle linee in MT;
 - molte imprese hanno già sostituito gran parte delle linee aeree BT con linee interrate;
 - l'incremento delle immissioni da fonti rinnovabili hanno comportato un picco di investimenti che non si ripeteranno nel prossimo futuro.
- 8.6 Appare pertanto ragionevole e idonea ad intercettare la dinamica prospettica degli investimenti dei prossimi anni sulle reti di distribuzione l'ipotesi di prevedere, nel prossimo periodo di regolazione, meccanismi di aggiornamento della quota parte di tariffa a copertura dei costi di capitale che garantiscano una remunerazione pressoché costante.
- 8.7 In ogni caso, l'Autorità intende confermare l'ipotesi riportata nella consultazione 428/2016/R/EEL, di verificare, al termine del *NPR-I*, la consistenza delle ipotesi prospettate nel presente capitolo ai fini degli aggiornamenti tariffari con i dati effettivi medi di settore degli investimenti nel medesimo periodo, al fine di valutare eventuali adeguamenti alla regolazione tariffaria per il regime parametrico.
- 8.8 L'Autorità si riserva altresì di valutare l'introduzione di appositi correttivi ai fini del riconoscimento di costi generati da eventi di natura straordinaria ovvero per la copertura di eventuali investimenti specifici previsti dalla regolazione. L'Autorità, in coerenza con le modifiche al quadro tariffario introdotte dal DDL concorrenza, intende in ogni caso effettuare le proprie valutazioni sulla base di logiche parametriche/*standard*.

9 Trattamento tariffario per imprese con oltre 25.000 punti di prelievo

- 9.1 Come anticipato al capitolo 5, con deliberazione 734/2016/R/EEL, l'Autorità ha approvato tariffe di riferimento provvisorie a copertura dei costi di distribuzione e misura dell'energia elettrica nei confronti delle imprese distributrici che servono oltre 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, sulla base di criteri in sostanziale continuità con quelli adottati per il precedente periodo di regolazione 2012-2015.
- 9.2 Per quanto riguarda il trattamento tariffario per le imprese che servono oltre 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, l'Autorità è orientata:
- per l'anno tariffario 2016, a confermare in via definitiva i valori delle tariffe di riferimento provvisorie di cui alla deliberazione 734/2016/R/EEL, lasciando tuttavia alle medesime imprese la possibilità di richiedere una nuova

- determinazione tariffaria sulla base della metodologia applicata alle imprese di maggiori dimensioni ammesse al regime puntuale;
- per gli anni successivi al 2016, ad aggiornare le suddette tariffe secondo quanto previsto dall'articolo 11 del TIT, in relazione all'aggiornamento delle componenti delle tariffe di riferimento per le imprese in regime puntuale.

Spunti per la consultazione

S5. Osservazioni in merito alla determinazione delle tariffe per le imprese che servono oltre 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo.

10 Riconoscimento degli effetti della PSA

- 10.1 Un'associazione ha richiesto che nell'ambito del regime parametrico vengano garantiti alle imprese gli effetti derivanti dal riconoscimento della perequazione specifica aziendale (PSA) ai sensi della deliberazione 758/2016/R/EEL.
- 10.2 In merito, l'Autorità ritiene che tale istanza trovi naturale accoglimento nell'ambito dell'ipotesi di transizione sviluppata nel capitolo 7. Ciò in quanto, da un lato, la tariffa d'impresa, oggetto di graduale transizione verso la tariffa parametrica, tiene conto degli effetti della PSA (anche eventualmente di quella prevista dalla deliberazione 96/04); dall'altro, la nuova tariffa parametrica riassorbirà l'effetto delle variabili esogene considerate ai fini della PSA, sebbene non sia in grado di replicarne puntualmente, per ciascuna singola impresa, gli esiti.

Spunti per la consultazione

S6. Osservazioni relative al riconoscimento degli effetti di PSA.

PARTE V

CRITERI DI RICONOSCIMENTO PARAMETRICO DEI COSTI A REGIME

11 Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti per la gestione delle infrastrutture di rete

- 11.1 Come riportato nella consultazione 428/2016/R/EEL, l’Autorità non ritiene opportuno differenziare i riconoscimenti dei costi operativi in funzione della dimensione delle imprese. Il mantenimento di criteri di riconoscimento tariffario omogenei tra imprese di diversa dimensione ai fini della copertura dei costi operativi può essere un incentivo implicito all’aggregazione tra imprese che si ritiene possa favorire l’efficientamento del settore.
- 11.2 Con riferimento alla determinazione dei costi riconosciuti per il regime parametrico, l’Autorità, confermando gli orientamenti espressi nella consultazione 428/2016/R/EEL, intende procedere alla differenziazione dei riconoscimenti tariffari per tener conto degli effetti delle variabili esogene che incidono sul livello dei costi del servizio.
- 11.3 I risultati delle analisi finalizzate alla definizione delle variabili da tenere in considerazione nella determinazione delle tariffe parametriche saranno oggetto di un apposito documento per la consultazione nel prossimo mese di ottobre 2017.
- 11.4 Le analisi attualmente in corso sono mirate principalmente alla verifica della significatività delle variabili già individuate nel documento per la consultazione 428/2016/R/EEL, ossia:
- la densità di utenti per km di linea;
 - la presenza di connessione AT.
- 11.5 Ai fini di tenere conto degli esiti della consultazione 428/2016/R/EEL, l’Autorità sta altresì valutando, nell’ambito delle suddette analisi, la significatività di ulteriori variabili esogene segnalate dalle associazioni, quali la presenza di territorio montano.
- 11.6 In aggiunta, per le imprese concessionarie nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, l’Autorità è orientata a valutare l’introduzione di un’ulteriore variabile (dicotomica) che rifletta l’effetto sul costo del lavoro per il personale dipendente dell’obbligo di bilinguismo, ai sensi del Decreto Legislativo n 446 del 24 luglio 1996, con modalità di riconoscimento analoghe a quanto previsto, ai fini della perequazione specifica aziendale, dal punto 9 dell’Allegato C alla deliberazione 758/2016/R/EEL⁶.
- 11.7 Un’associazione ha inoltre segnalato l’esigenza che anche nell’ambito di un regime parametrico, alcuni investimenti particolari vengano valorizzati mediante un riconoscimento tariffario puntuale. A tal proposito l’Autorità intende valutare l’ipotesi di introdurre, sempre secondo logiche parametriche, variabili specifiche che

⁶ Laddove si prevede che l’effetto della variabile (*bilinguismo*) sia quantificabile come incremento forfetario del 2% della quota del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi.

consentano di intercettare in sede di aggiornamento annuale gli effetti di eventuali investimenti resi necessari da disposizioni normative.

- 11.8 Eventi eccezionali, quali ad esempio ricostruzioni massive di rete a seguito di eventi calamitosi, potranno essere gestiti con procedure attivate *ad hoc* dall'Autorità su istanza delle imprese coinvolte.

12 Aggiornamento dei costi riconosciuti per la gestione delle infrastrutture di rete

- 12.1 Sia con riferimento all'aggiornamento relativo ai costi operativi che dei costi di capitale, l'Autorità è orientata a confermare le ipotesi contenute nel documento per la consultazione 428/2016/R/EEL, rispetto alle quali non sono emerse particolari osservazioni.
- 12.2 In particolare, l'Autorità intende procedere ad aggiornare le quote parte dei parametri a copertura dei costi operativi applicando le disposizioni del comma 11.1 del TIT, (previste sia per le imprese in regime puntuale, sia per quelle in regime parametrico), con il meccanismo del *price-cap*⁷.
- 12.3 Con riferimento ai costi di capitale, l'Autorità conferma il proprio orientamento in favore dell'applicazione di modalità di aggiornamento semplificate rispetto a quelle previste ai commi 11.3 e 11.7 del TIT, ipotizzando che le quote parti dei parametri a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti siano aggiornate applicando il solo tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi.
- 12.4 In relazione all'esigenza di garantire adeguata copertura degli investimenti che dovranno essere realizzati dalle imprese e al fine di evitare fenomeni di *free riding*, l'Autorità intende valutare l'introduzione di specifici *driver* che consentano di adeguare in automatico (e comunque secondo logiche parametriche/standard) i riconoscimenti alle sole imprese che abbiano effettivamente realizzato gli interventi previsti da specifiche disposizioni normative o dell'Autorità, ovvero che riflettano specifiche esigenze degli utenti connessi alle loro reti.
- 12.5 In particolare, l'Autorità intende individuare poche categorie di investimenti, facilmente identificabili e tracciabili, che possano incidere in maniera significativa sui costi di gestione, quali (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) gli investimenti indotti da richieste di connessione di impianti di produzione.

⁷ Come evidenziato nella consultazione 428/2016/R/EEL, l'Autorità è orientata a rimandare a futuri provvedimenti le valutazioni necessarie all'eventuale riconoscimento di costi sostenuti in attuazione delle norme di separazione funzionale di cui alla medesima deliberazione 22 giugno 2015, 296/2015/R/COM, recante "Disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (*unbundling*) per i settori dell'energia elettrica e del gas"

Spunti per la consultazione

- S7.** Osservazioni rispetto all'ipotesi di introdurre specifici *driver* per l'aggiornamento delle quote parte delle tariffe a copertura dei costi di capitale.
- S8.** Quali *driver* si ritiene possano essere significativi?

13 Criteri per il riconoscimento dei costi relativi alla commercializzazione del servizio di distribuzione

- 13.1 Con riferimento ai criteri di riconoscimento dei costi operativi e dei costi di capitale relativi alla commercializzazione del servizio di distribuzione, non sono emerse particolari osservazioni degli operatori rispetto alle ipotesi sviluppate nella consultazione 428/2016/R/EEL.
- 13.2 L'Autorità pertanto è orientata a confermare quanto già riportato nel capitolo 9 della consultazione 428/2016/R/EEL.
- 13.3 Nella definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi di capitale e dei costi operativi relativi alla commercializzazione, ferma restando l'inclusione di detta quota di costi nel meccanismo di gradualità come definito al precedente capitolo 7, l'Autorità, pertanto, è orientata a confermare l'ipotesi di:
- definire i livelli iniziali dei costi riconosciuti sulla base del costo medio unitario riconosciuto nel 2015, a copertura dei costi relativi alla commercializzazione, alle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
 - definire un percorso di aggiornamento che riporti, nel corso del *NPR-I*, il costo medio unitario di cui sopra, verso il livello medio di settore.

14 Criteri per il riconoscimento dei costi relativi al servizio di misura

- 14.1 Anche in relazione alle tariffe di riferimento a copertura dei costi per il servizio di misura dell'energia elettrica l'Autorità è intenzionata a prevedere modalità differenziate di riconoscimento tra l'anno 2016 e gli anni successivi del *NPR-I*.
- 14.2 In particolare, con riferimento all'anno 2016, l'Autorità intende procedere alla conferma in via definitiva dei parametri delle tariffe di riferimento provvisorie approvate con la deliberazione 734/2016/R/EEL, prevedendo che, a differenza di quanto proposto con riferimento al servizio di distribuzione, il regime parametrico trovi applicazione diretta a partire dall'anno 2017, senza forme di gradualità.
- 14.3 Ai fini della determinazione dei costi riconosciuti per il servizio di misura, anche in considerazione della sostanziale condivisione delle ipotesi di regolazione illustrate nella consultazione 428/2016/R/EEL, l'Autorità intende confermare gli orientamenti prospettati nel suddetto documento e sommariamente riportati nel seguito del presente

capitolo (per maggiori dettagli consultare i capitoli 11 e 12 della consultazione 428/2016/R/EEL).

Determinazione dei livelli iniziali

- 14.4 Con riferimento ai costi operativi, l’Autorità conferma l’ipotesi (si veda il punto 11.2 della consultazione 428/2016/R/EEL) di applicare alle imprese in regime parametrico i medesimi corrispettivi unitari previsti per le imprese ammesse al regime puntuale.
- 14.5 Ai fini del riconoscimento dei costi di capitale per il servizio di misura, l’Autorità conferma:
- con riferimento ai punti di prelievo in altissima, alta e media tensione, le modalità di riconoscimento adottate nei precedenti periodi, basate sul costo storico rivalutato medio nazionale;
 - con riferimento ai punti di misura in bassa tensione (misuratori elettronici e sistemi di telegestione), l’ipotesi di:
 - o determinare un valore medio di settore delle immobilizzazioni lorde rivalutate per misuratore, sulla base di dati di investimento effettivi delle imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
 - o differenziare il valore unitario di cui sopra, in funzione di una vetustà media di settore del parco misuratori installati, calcolata convenzionalmente sulla base del profilo di installazione relativo ai punti di prelievo con potenza disponibile fino a 55 kW, previsto dalle Direttive *smart meter*⁸, relativamente alle imprese distributrici cooperative⁹;
 - o ricostruire la stratificazione convenzionale degli investimenti lordi entrati in esercizio in ciascun anno, sulla base del profilo di installazione convenzionale e del costo unitario lordo rivalutato;
 - o determinare di conseguenza gli ammortamenti riconosciuti (sulla base di una vita utile pari a 15 anni), il valore delle immobilizzazioni nette e la relativa remunerazione del capitale investito;
 - con riferimento agli investimenti diversi da misuratori e sistemi di telegestione, di accorpate tali investimenti in un unico cespite “altre immobilizzazioni”, determinandone il valore netto forfaitariamente sulla base dei dati medi di settore (basati sugli incrementi patrimoniali degli ultimi anni), e valutando i relativi ammortamenti riconosciuti sulla base di una vita utile media calcolata sulla base dei dati medi di settore relativi alle imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

⁸ Direttive per l’installazione di misuratori elettronici predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione, approvate con la deliberazione 18 dicembre 2006, 292/06, come successivamente modificata e integrata.

⁹ Comma 6.1 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/EEL, come successivamente modificata e integrata.

Aggiornamenti per gli anni successivi

- 14.6 L'aggiornamento della quota parte dei parametri unitari delle tariffe di riferimento a copertura dei costi operativi è disciplinato dal comma 16.1 del TIME 2016.
- 14.7 Con riferimento ai costi di capitale, ferma restando la disciplina relativa all'aggiornamento delle tariffe per i punti di prelievo serviti in alta e media tensione già prevista al comma 16.3 del TIME 2016, l'Autorità conferma le ipotesi prospettate nella consultazione 428/2016/R/EEL (in relazione a misuratori elettronici in bassa tensione, sistemi di telegestione e "altre immobilizzazioni") di predeterminare la dinamica degli investimenti futuri sulla base di un *fattore convenzionale di turnover* che tenga conto anche delle dismissioni, calcolato su dati medi di settore.
- 14.8 Limitatamente ai misuratori elettronici in bassa tensione, l'Autorità conferma altresì l'orientamento di prevedere una maggiorazione dei costi unitari lordi che tenga conto del maggiore costi indotti da sostituzioni/installazioni puntuali di misuratori elettronici rispetto ai casi di sostituzione massiva.

PARTE VI
MECCANISMI DI PROMOZIONE DELLE AGGREGAZIONI
(ORIENTAMENTI INIZIALI)

15 Meccanismi di promozione delle aggregazioni

- 15.1 Già a partire dal periodo di regolazione 2008-2011¹⁰, l'Autorità ha previsto meccanismi che promuovono la riduzione del numero di imprese concessionarie. Il beneficio economico a vantaggio delle imprese interessate dal processo di aggregazione era quantificato tramite un coefficiente di correzione applicato ai costi operativi.
- 15.2 Le misure introdotte nei precedenti periodi non hanno tuttavia riscontrato particolare favore da parte degli operatori e la loro applicazione è stata nel complesso limitata, se si considera che tra il 2009 (anno di prima istituzione dell'anagrafica operatori dell'Autorità) e la fine dell'anno 2016, il numero di imprese operanti nell'ambito della distribuzione elettrica è calato di appena 10 unità passando da 145 a 135 (comprese le 14 imprese elettriche beneficiarie del regime di integrazione dei ricavi di cui alla legge 10/91).
- 15.3 La presenza di meccanismi individuali di copertura dei costi non ha favorito i processi aggregativi. Anche le modalità di valorizzazione degli impianti e dei relativi riconoscimenti tariffari hanno contribuito a frenare il processo di aggregazione. Gli operatori, ad esempio, segnalano la presenza, in taluni casi, di un consistente differenziale tra il valore riconosciuto ai fini tariffari e il valore di cessione dei medesimi.
- 15.4 Per il *NPR-1*, pertanto, l'Autorità ha previsto comunque la presenza di forme di promozione delle aggregazioni (articolo 36 del TIT); in tale contesto, l'Autorità ha altresì ritenuto di introdurre forme di correzione parametrica del valore degli *asset*, la cui definizione è stata rimandata a successivo provvedimento ai sensi del comma 4.2, lettera c) della deliberazione 654/2015/R/EEL.
- 15.5 Come riportato in apertura di documento l'Autorità ritiene che la definizione dei criteri di riconoscimento parametrico dei costi sia propedeutica all'adozione delle scelte che saranno effettuate in tema di promozione delle aggregazioni tra imprese distributrici, nonché ai fini della definizione dei meccanismi per la correzione degli *asset* da attivare in occasione di dette aggregazioni. Di seguito si forniscono gli orientamenti iniziali dell'Autorità che saranno successivamente declinati in dettaglio in esito alle scelte effettuate in tema di riconoscimento parametrico dei costi.

¹⁰ Si vedano in particolare l'articolo 43 dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, 348/07 (periodo 2008-2011) e l'articolo 36 dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (periodo 2012-2015).

16 Orientamenti iniziali in relazione alla promozione delle aggregazioni per il NPR

I meccanismi di promozione delle aggregazioni

- 16.1 Come rimarcato in più circostanze, il servizio di distribuzione di energia elettrica è fornito da oltre 100 operatori di diversa dimensione. Questa situazione, a parere dell’Autorità, non è ottimale sotto il profilo dell’efficienza produttiva, sia in ragione di possibili miglioramenti dell’efficienza tecnica nella produzione del servizio conseguibili con l’integrazione, sia in ragione di efficienze legate al conseguimento di economie di scala e/o economie di scopo.
- 16.2 In un quadro regolatorio caratterizzato da una eccessiva frammentazione di operatori, caratterizzati da profili gestionali diversi (soggetti di natura diversa, da imprese private, a cooperative di produzione e distribuzione, ad enti locali), sussistono criticità nella possibilità di individuare, scegliere e implementare soluzioni efficaci che coniughino promozione dell’efficienza nell’erogazione del servizio, esigenze di equilibrio economico-finanziario e semplicità amministrativa¹¹.
- 16.3 In proposito l’Autorità intende delineare un meccanismo che incentivi la riduzione del numero di operatori oggi esistenti, privilegiando formule di aggregazione che comportino la riduzione del numero dei concessionari esistenti rispetto ad altre soluzioni organizzative, quali ad esempio gli affitti di rami, che per loro natura si configurano come assetti meno stabili, o comunque potenzialmente transitori, rispetto alla cessione del titolo concessorio.
- 16.4 In analogia con la disciplina dei precedenti periodi di regolazione, l’Autorità intende prevedere la presenza di forme di disincentivo nel caso in cui le imprese beneficiarie del meccanismo di promozione (ovvero i loro aventi causa) siano oggetto di processi di disaggregazione entro la conclusione del NPR (ossia il 2023).

Casistiche rilevanti ai fini del presente documento

- 16.5 In tema di aggregazioni societarie sono individuabili diverse fattispecie, le più rilevanti delle quali, ai fini del presente documento, risultano essere:
- fusione tra impresa in regime puntuale e impresa/e in regime parametrico;
 - fusione tra imprese in regime parametrico, ulteriormente suddivisibili in due macro casi:
 - o a seguito dell’aggregazione, la nuova impresa risulti servire un numero di punti di prelievo superiore alla soglia prevista per l’ammissione al regime puntuale;
 - o a seguito dell’aggregazione, la nuova impresa risulti servire un numero di punti di prelievo inferiore a detta soglia.
- 16.6 Talune delle casistiche riportate sopra implicano che l’aggregazione avvenga tra imprese cui si applicano regimi tariffari differenti, ovvero a seguito dell’aggregazione

¹¹ Obiettivi specifici individuati nel capitolo 4 della consultazione 428/2016/R/EEL.

all'impresa risultante dall'aggregazione si applichi un regime tariffario differente rispetto a quello ante fusione.

Modalità di determinazione del capitale investito per i perimetri oggetto di cessione

- 16.7 In particolare, qualora imprese in regime parametrico siano acquisite da imprese in regime puntuale, ai fini della determinazione dei costi di capitale, l'Autorità intende valorizzare il perimetro dell'impresa cedente utilizzando come riferimento, in prima istanza, i valori delle immobilizzazioni nette determinate sulla base delle comunicazioni dell'impresa cedente all'Autorità nell'ambito delle raccolte dati annuali ai fini degli aggiornamenti tariffari (*RAB*).
- 16.8 Nei casi in cui imprese in regime parametrico si fondano tra loro e raggiungano la soglia di ammissibilità al regime puntuale, l'Autorità intende procedere in analogia con quanto riportato al precedente punto 16.7, prevedendo di valorizzare, in prima istanza, l'intero perimetro aggregato post fusione sulla base della *RAB* comunicata da ciascuna impresa oggetto di aggregazione.
- 16.9 Qualora, in esito a processi di aggregazione, la *RAB* dell'impresa risulti disallineata rispetto ai valori medi di settore (cd "*RAB* depresse"), determinati secondo quanto riportato al successivo punto 16.11, l'Autorità intende prevedere la possibilità per le imprese, previa presentazione di apposita istanza, di richiedere che, ai fini tariffari, in relazione al perimetro oggetto di cessione¹², si proceda a considerare il valore del capitale investito implicitamente riconosciuto nella tariffa parametrica.

Primi orientamenti per la correzione delle RAB disallineate

- 16.10 Ai fini della determinazione dei valori medi di settore in base ai quali valutare il disallineamento della *RAB*, l'Autorità intende valutare la possibilità di determinare tali valori medi (almeno nel periodo transitorio, fino all'anno 2019) a partire dai livelli implicitamente riconosciuti nelle tariffe di riferimento per il regime parametrico. In occasione della definizione della regolazione tariffaria per l'*NPR-2*, l'Autorità valuterà eventuali ipotesi di revisione del meccanismo di correzione del valore degli *asset*.
- 16.11 Nei casi in cui le imprese richiedano la correzione del valore degli *asset*, analogamente a quanto previsto nell'ambito della regolazione tariffaria della distribuzione gas, l'Autorità intende procedere a stratificare il capitale implicitamente riconosciuto nella tariffa parametrica secondo logiche *standard*. I dettagli metodologici relativi alle modalità di stratificazione *standard*, saranno oggetto di specifico procedimento.
- 16.12 L'Autorità ritiene che tale ipotesi, almeno con riferimento al *NPR-1*, costituisca una soluzione efficace e non onerosa sotto il profilo amministrativo per garantire l'adozione in tempi ragionevolmente brevi di strumenti per la correzione del valore degli *asset*.

¹² Ovvero in relazione all'intero perimetro post fusione, nel caso di aggregazione di più imprese in regime parametrico che, in esito a detto processo, risultino essere ammissibili al regime puntuale.

16.13 Fermo restando che la definizione dei corrispettivi di cessione degli impianti tra imprese distributrici esula dai compiti dell’Autorità, essendo frutto della libera contrattazione delle parti, si ritiene che l’ipotesi prospettata possa essere utilizzata, oltre che per definire il riconoscimento tariffario per l’impresa cessionaria (in relazione alla porzione di rete acquisita), anche come riferimento per fissare il valore di cessione degli impianti da riconoscere all’impresa cedente.

Spunti per la consultazione

S9. Osservazioni relative ai criteri per la promozione delle aggregazioni

S10. Osservazioni relative alle modalità di correzione del valore degli *asset* da attivare in occasione delle aggregazioni.